



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
del Comune il _____ N. _____
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al

Lì _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 62 del 2108/2013

OGGETTO: Ricorso al T.A.R. Puglia – sede di Lecce promosso da soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, Riva dei Tessali S.P.A, Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l c/Comune di Castellaneta. Incarico a legale di fiducia per resistere in giudizio.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, notificato a questo Ente in data 19/07/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. 16993, la soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, Riva dei Tessali S.P.A, Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l. ed Ediltessali s.r.l., tutte in persona del legale rappresentate p.t. sig.ra Paola Giovanazzi e difese dall'Avv. Antonio Sersale, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Oronzo Marco Calsolaro in Lecce in Via M.R. Imbriani, chiedono che il Tribunale adito:
"l'annullamento
a) del verbale di conferenza di servizi n. 3 del 16 maggio 2013, ed in particolare del provvedimento conclusivo di approvazione finale del progetto di:
"realizzazione A) opere igienico/sanitarie consistenti nella rete idrica e fognatura nera a servizio del complesso turistico; b) Realizzazione di cavidotto per alimentazione apparecchiature elettromeccaniche impianti di sollevamento acque nere promosso dal Consorzio Turistico Riva dei Tessali";
b) delle note o provvedimenti aventi ad oggetto le opere edilizie di cui sopra, se emanate, di contenuto ignoto alle ricorrenti, inviate al Consorzio Turistico di Riva dei Tessali, e/o agli altri Enti partecipanti alla conferenza di servizio;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e /o consequenziale comunque pregiudizievole per le ricorrenti, e per quanto occorra il silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti formulata con raccomandata del 27 maggio 2013, acquisita al prot. n. 12544 del Comune di castellaneta in data 29 maggio u.s."....

CONSIDERATO che non sembrano sussistere le illegittimità ed irregolarità evidenziate nell'atto introduttivo del giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, atteso che le ricorrenti hanno partecipato alle riunioni della conferenza di servizio di che trattasi, prendendo visione degli elaborati progettuali e di tutta la documentazione in atti.

Per quanto sopra esposto, è evidente la necessità di costituirsi per resistere e difendere le ragioni di questa Civica Amministrazione,

RITENUTO, pertanto, di dover nominare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del comune di Castellaneta e che tale incarico può essere conferito all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.l g. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale *“Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere”* è stato ultimamente confermato dal Tar Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 *-Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) ““agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

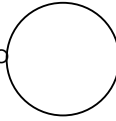
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E C R E T A

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – sede di Lecce, con atto notificato a questo Ente in data 19/07/2013, assunto al protocollo generale in pari data al n. n. 16993, dalla soc. Azienda Agricola Riva dei Tessali, da Riva dei Tessali S.P.A, da Riva dei Tessali Hotel e Golf Resort s.r.l. ed da Ediltessali s.r.l., tutte in persona del legale rappresentate p.t. sig.ra Paola Giovinazzi e difese dall'Avv. Antonio Sersale, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Oronzo Marco Calsolaro in Lecce in Via M.R. Imbriani;
- 2) di incaricare, allo scopo, un legale di fiducia di questa Amministrazione che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta, conferendo l'incarico all'avv. Antonella Martellotta, del Foro di Bari, con studio in Bari alla via Putignani n. 168;
- 3) stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombeni provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO
(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

Timbro



VISTO LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto la regolarità contabile del presente decreto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 Agosto 2000.

Lì _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)